

COMUNE DI GIAVE

Ufficio Tributi

Nuovo Canone unico patrimoniale

Il Canone Unico Patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021, la Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità. Il nuovo Canone è istituito ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ed è disciplinato, oltre che dalle norme di legge :

- [Regolamento Comunale \(approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 25.02.2021 \)](#);
- [Tariffe \(approvate con deliberazione di G.C. n. 23 del 09.03.2021 \)](#)

Il presupposto del canone è costituito da :

- a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio; il titolo amministrativo è la concessione
- b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Il titolo amministrativo è l'autorizzazione.

Sono in fase di invio da parte dell'Ufficio tributi gli avvisi di pagamento del canone unico 2021 relativi ai passi carrabili, alle concessioni di suolo pubblico e alle insegne di esercizio e impianti pubblicitari in essere.

Novità D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto sostegni) - proroghe esenzioni canone unico patrimoniale - - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

L'art. 30 comma 1 D.L. 22/03/2021, n. 41, dispone che **sono esenti dal pagamento del Canone, fino al 30 giugno 2021:**

- le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 legge 25/08/1991, n. 287 (già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020) ;

- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea di suolo pubblico per l'**esercizio del commercio su aree pubbliche** di cui al d. lgs. 31/03/1998, n. 114 (già esonerati dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020)

La scadenza per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, in precedenza fissata al 31 marzo 2021 (dal decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), viene prorogata al 31 dicembre 2021.

Alla domanda deve essere allegata la sola planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e il rilascio della concessione o autorizzazioni è esente da spese.